

COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020
C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.gossolengo.pc.it

DELIBERAZIONE N.

9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C.

SESSIONE ORDINARIA

PRIMA CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, Signori:

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
01. Ghillani Angelo	X		08. Sassi Carmine Marcello	X	
02. Sartori Massimo	X		09. Barabaschi Claudia	X	
03. Bongiorno Silvano	X		10. Sesenna Daniele	X	
04. Ziliani Andrea	X		11. Abbruzzese Aldo Bruno		X
05. Rapetti Elisabetta		X	12. Cornelli Simona	X	
06. Cappa Teresa	X		13. Balestrieri Andrea	X	
07. Boledi Marta	X				

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. **11** ed assenti, sebbene invitati, N. **2**

Assiste il Segretario Generale Sig.ra MEZZADRI ELENA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHILLANI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Esce il Consigliere Abbruzzese Aldo Bruno.

Presenti 11 – Assenti 2: Rapetti, Abbruzzese.

Il Sindaco introduce l'argomento e dà la parola all'Assessore Bongiorno che illustra la materia.
Apre quindi la discussione.

A questo punto nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)** - decorrenza dal 1 gennaio 2014- basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 2014 con la quale è stato adottato un unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI – TARI;

CHE tale strumento deve essere modificato per il necessario adeguamento alle nuove esigenze legislative;

RITENUTO quindi di modificare il regolamento I.U.C., a seguito della Legge di conversione del D.L. N. 47/14, Legge 23.05.2014 n. 80, dopo l'art. 9 è inserito il seguente "Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)",

Art. 10 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale – co. 6, lett. b) del capitolo 2 del Regolamento – componente IMU - viene riformulato nel modo seguente:

b) A partire dell'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi

di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 10 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale – del capitolo 3 del Regolamento – componente TASI - viene riformulato nel modo seguente, aggiungendo il co. 2:

2) A partire dell'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Art. 16 - Classificazione utenze domestiche – del capitolo 4 del Regolamento – componente TARI viene riformulato nel modo seguente, aggiungendo il co. 3/bis:

3/bis. A partire dell'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale unità immobiliare la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

==
=====

Gli art. 11 del Cap. 1, 28 del Cap. 2, 25 del Cap. 3 e 36 del Cap. 4, vengono riformulati nel modo seguente:

Cap. 1, art. 11 “Il presente regolamento, nel testo così modificato, ha effetto dal 1^ gennaio 2015”.

Cap. 2, art. 28, co. 1 “Il presente regolamento, nel testo così modificato, ha effetto dal 1^ gennaio 2015”.

Cap. 3, art. 25, co. 1 “Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1^ gennaio 2015”.

Cap. 4, art. 36, co. 1 “Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1^ gennaio 2015”.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **citato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI:

- il Decreto Ministero dell'Interno in data 24.12.2014, con il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

- il Decreto Ministero dell'Interno in data 19.03.2015, con il quale è differito al 31.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che con D.G.C. N. 31 del 14.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il funzionario responsabile I.U.C.;

VISTA la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso:

- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale Convenzionato;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	3 Sesenna, Cornelli, Balestrieri
Votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	/

proclamato dal Sindaco:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

Art. 10 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale – co. 6, lett. b) del capitolo 2 del Regolamento – componente IMU - viene riformulato nel modo seguente:

b) A partire dell'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 10 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale – del capitolo 3 del Regolamento – componente TASI - viene riformulato nel modo seguente, aggiungendo il co. 2:

2) A partire dell'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Art. 16 - Classificazione utenze domestiche – del capitolo 4 del Regolamento – componente TARI

viene riformulato nel modo seguente, aggiungendo il co. 3/bis:

3/bis. A partire dell'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale unità immobiliare la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Gli art. 11 del Cap. 1, 28 del Cap. 2, 25 del Cap. 3 e 36 del Cap. 4, vengono riformulati nel modo seguente:

Cap. 1, art. 11 “Il presente regolamento, nel testo così modificato, ha effetto dal 1[^] gennaio 2015”.

Cap. 2, art. 28, co. 1 “Il presente regolamento, nel testo così modificato, ha effetto dal 1[^] gennaio 2015”.

Cap. 3, art. 25, co. 1 “Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1[^] gennaio 2015”.

Cap. 4, art. 36, co. 1 “Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1[^] gennaio 2015”.

- 3) di dare atto che il Regolamento, modificato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1^o gennaio 2015;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione e con il seguente esito:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 3 Sesenna, Cornelli, Balestrieri
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. /

proclamato dal Sindaco:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE)**

Il sottoscritto Luigi Anceschi, nato a Piacenza il 27/05/1961, residente a Piacenza, Via Campesio 7, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Gossolengo,

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto che dovrà essere adottata dal Consiglio Comunale nella prossima seduta;

ESAMINATO il regolamento, che, anche integrato con le modifiche proposte, a parere dello scrivente, è redatto nel rispetto della disciplina vigente;


RILEVATO che il Responsabile di Servizio ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'assunzione della deliberazione di approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale.

Gossolengo, 27 marzo 2015

Il Revisore dei Conti
Luigi Anceschi



COMUNE DI GOSSOLENGO
PROVINCIA DI PIACENZA

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - OGGETTO: -

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C.

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 30/03/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(TORRETTA ELENA)

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 30/03/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Torretta Elena)

3) PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 30/03/2015



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Elena Mezzadri)

Elena Mezzadri

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GHILLANI ANGELO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(MEZZADRI ELENA)

Il sottoscritto, Segretario Generale,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione in copia conforme all'originale viene affissa all'albo pretorio comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;

Prot n 3105

Gossolengo, li 04/04/2015



IL SEGRETARIO GENERALE
(MEZZADRI ELENA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 14/04/2015....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dal 04/04/2015 al 20/04/2015... (art. 124 c.1. del T. U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, li 23/04/2015



IL SEGRETARIO GENERALE
(MEZZADRI ELENA)